

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, pronunzia la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. OMISSIS r.g.a.c.

**TRA**

SOCIETÀ

- ATTORE -

e

BANCA

- CONVENUTA -

OGGETTO: contratto di leasing.

CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO**

Nella redazione della presente sentenza si omette lo svolgimento del fatto, la motivazione è esposta in maniera concisa, ai sensi dei rinnovati art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., applicabili ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della novella ex art. 58 II co. L. n. 69/2009, sicchè, ai fini della decisione, è sufficiente evidenziare che, con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha dedotto di avere stipulato, in data 28/12/2007, con la BANCA, il contratto di locazione finanziaria n. OMISSIS, avente ad oggetto la porzione immobiliare comprendente 5 locali e servizi posti al piano terra, distinto al catasto fabbricati del Comune di OMISSIS. Parte attrice ha, poi, dedotto l'usurarietà degli interessi di mora pattuiti ed ha chiesto accertarsi la nullità della clausola di pattuizione degli interessi ex art. 1815 c.c., condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate a titolo di interessi usurari. In via subordinata, ha chiesto dichiararsi la nullità della clausola determinativa degli interessi perché posta in violazione degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c., con vittoria di spese.

Costitutosi in giudizio il convenuto istituto di credito ha chiesto il rigetto delle domande attorec, con vittoria di spese.

In corso di causa sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., e, sulle conclusioni come rassegnate dalle parti, la causa giunge alla decisione del Tribunale.

Le domande di parte attrice devono essere rigettate per le ragioni di seguito indicate.

Dai documenti in atti, si ricava che, con contratto di leasing n. OMISSIS, stipulato dalle parti in data 28/12/2007, BANCA ha concesso a SOCIETÀ il godimento di porzione immobiliare comprendente 5 locali e servizi posti al piano terra, distinta al catasto fabbricati del Comune di OMISSIS, a fronte dell'assunzione, da parte dell'utilizzatrice, dell'obbligo di versare canoni mensili per un importo pari ad euro 3.329,91, oltre IVA.

*Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucciello, n. 5599 del 31 maggio 2019*

Parte attrice, sulla scorta delle risultanze di una perizia econometrica in atti, e dopo aver provveduto al deposito della copia della tabella della Banca d'Italia con indicazione dei tassi di interesse effettivi globali medi, per il IV trimestre 2007, ha asserito il superamento del tasso soglia, in violazione della L. 108/96, applicando la modalità di conteggio del tasso effettivo di mora (T.E.M.O.), ovvero ipotizzando un ritardo nell'adempimento dell'obbligazione del pagamento dei canoni per ventinove giorni.

L'assunto è infondato.

In diritto occorre premettere che, come noto, è vivamente dibattuta la questione del se l'usura possa configurarsi solo in relazione agli interessi corrispettivi o anche ai moratori.

Sul punto questo giudice, pur non ignorando l'esistenza di una tesi che giunge ad escludere l'applicazione della normativa antiusura agli interessi moratori, traendo spunto dal rilievo per cui l'art. 644 c.p., nel riferirsi a ciò che viene dato o promesso in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità, sembra circoscrivere il fenomeno usurario alla pattuizione di interessi corrispettivi, intende prestare adesione al diverso orientamento, a giudizio del quale l'usura può riguardare anche i soli interessi moratori.

Invero, a supporto di tale tesi si è più volte espressa la giurisprudenza di legittimità, la quale ha statuito che non v'è ragione per escluderne l'applicabilità anche nelle ipotesi di assunzione dell'obbligazione di corrispondere interessi moratori, atteso che il ritardo colpevole non giusti per sé il permanere della validità di un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge (cfr., Cass. n. 5286/2000, 14899/2000, Cass. n. 8442/2002, Cass. n. 5324/2003 Cass. n. 10032/2004, Cass. n. 9532/2010, Cass. n. 11632/2010, Cass. n. 350/2013).

La tesi, è poi stata avallata anche dalla Corte Costituzionale, che, con la pronuncia n. 29/2002 ha ritenuto plausibile l'assunto secondo cui il tasso soglia riguardasse anche gli interessi moratori.

Del resto, la legge di interpretazione autentica, di cui dinanzi si è detto, laddove disco che " .. sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momen del loro pagamento .." non pare lasciar adito a dubbi di sorta, sulla possibilità di includere in detta previsione anche gli interessi moratori, che si ricollegano pur sempre all'erogazione del credito, pur essendo destinati ad assolvere ad una funzione diversa da quella dei corrispettivi, avendo lo scopo da un lato, di predeterminare l'ammontare del danno dovuto al creditore e, dall'altro, di fungere stimolo all'adempimento per il debitore.

Ciò posto, deve, poi, ulteriormente rilevarsi che, secondo una parte della giurisprudenza, ai fini dell'accertamento dell'usura, rispetto agli interessi moratori, non deve aversi riguardo semplicemente al TEGM rilevato periodicamente dalla Banca d'Italia, trattandosi di elementi loro disomogenei, per essere il tasso medio determinato senza fare riferimento alla mora.

Si afferma, pertanto, invocando anche un chiarimento fornito dalla Banca d'Italia in data 3 luglio 2013, che, non essendo prevista per gli interessi moratori una specifica soglia, al fine di accertare se gli stessi siano usurari, occorra innalzare di 2,1 punti percentuali il TEGM rilevato nel periodo di riferimento, assumendosi, al riguardo, quale parametro di riferimento, gli esiti di un'indagine effettuata a fini meramente statistici, dall'organo di vigilanza degli intermediari, nel lontano 2003.

Ritiene tuttavia il Tribunale che la tesi da ultimo richiamata non meriti di essere condiviso.

*Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello, n. 5599 del 31 maggio 2019*

Infatti, il testo dell'art. 644 c.p. non autorizza a ritenere che, rispetto alla mora, vada individuata soglia più elevata di quella riferibile agli interessi corrispettivi.

Inoltre, anche la norma di interpretazione autentica, laddove rapporta l'usura al superamento del limite stabilito dalla legge, non pare consentire la previsione di limiti distinti per la fase fisiologica e per quella patologica del rapporto.

Del resto, la circostanza che, nel rilevare il tasso medio, la Banca d'Italia non tenga conto della mora, si spiega considerando che quest'ultima rappresenta una previsione che si applica nella fase patologica del rapporto, laddove le rilevazioni medie vanno riferite alla fisiologia dei rapporti.

Peraltro, come è stato acutamente osservato, la mora non giustifica un innalzamento della soglia, perché sarebbe paradossale che, proprio nella fase patologica di un rapporto, l'ordinamento, piuttosto che rafforzare la tutela del debitore, consentisse l'applicazione di tassi più esosi e superiori al limite della legge.

In definitiva, quindi, secondo la legge, si ha usura oggettiva quando il tasso medio sia superato di un certo limite (del 50% o del 25% più 4 punti, a seconda di quando il rapporto sia sorto) e l'intermediario è tenuto a contenere entro lo stesso sia la remunerazione dell'operazione, sia l'eventuale maggiorazione prevista per l'ipotesi di inadempimento del debitore (cfr., ex multis, Trib. Udine, 26.9.14, in II Caso.it).

Risulta ormai pacifica in giurisprudenza l'esclusione della meccanica ed "automatica" sommatoria degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia anti-usura. Tali interessi hanno, invero, una funzione del tutto differente e non omogenea: gli interessi corrispettivi assicurano infatti la remunerazione del capitale in base al principio della natura fecondità del denaro (di cui è espressione la disposizione dell'art. 1282 cod. civ.); gli interessi moratori rappresentano invece una sanzione contro l'inadempimento e perseguono l'obiettivo d'una sorta di predeterminazione del danno derivante dall'inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie (cfr. l'art. 1224 cod. civ.). La riferita natura non omogenea degli interessi in questione comporta che gli stessi non possano essere sommati ai fini della determinazione del confronto del tasso convenzionalmente pattuito con il tasso soglia anti-usura: l'applicazione degli interessi di mora è infatti del tutto alternativa rispetto all'applicazione degli interessi corrispettivi, postulando in particolare l'inadempimento da parte del mutuatario e — conseguentemente — l'inapplicabilità per tale parte degli interessi corrispettivi. Le basi di calcolo infatti, sono, quasi per definizione, diverse. Il tasso corrispettivo si calcola sull'intero capitale a scadere e copre il periodo contrattualmente previsto dall'erogazione alla scadenza del termine di rimborso (o della rata); il tasso di mora (formulato in termini assoluti o tramite maggiorazione del tasso corrispettivo) si calcola sulla sola rata scaduta ed è dovuto per il periodo successivo alla scadenza della rata.

Il tasso di mora pertanto sostituisce il tasso corrispettivo, a decorrere dalla scadenza della rata insoluta, senza cumularsi con quest'ultimo.

come affermato da questo Tribunale, “.. dalla nota sentenza della C 350/13, .. non può desumersi il principio secondo cui interessi moratori sempre sommati tra di loro, al fine di verificare il superamento della soglia della tale sentenza, la S.C. ha chiarito che "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori", senza, peraltro, affatto affermare che la verifica dell'usurarietà comporti la necessità di sommare tra di loro gli interessi moratori e quelli corrispettivi. Peraltro, come dinanzi evidenziato, nel caso di specie, tale sommatoria non risulta essere stata in alcun modo praticata, poiché il contratto

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

*Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucciello, n. 5599 del 31 maggio 2019*

*prevede che, a titolo di mora, sia dovuto un tasso maggiorato di due punti percentuali rispetto al tasso di interesse corrispettivo .." (Tribunale di Napoli, sentenza n. 5949/14).*

In senso conforme, un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, afferma principio secondo cui *".. l'usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un "non tasso" od un "tasso creativo", in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario.."* (cfr. Trib. Reggio Emilia, n. 1297/15, nonché Trib. Catania 14/5/2015, Trib. Padova ord. 17/2/2015, 10/3/2015 n. 739 e 27/1/2015; Trib. Bologna 17/2/2015; Trib. Milano 12/2/2015, 29/1/2015, 12/11/2014, 22/5/2014 e 28/1/2014; Trib. Cremona ord. 9/1/2015; Trib. Treviso 9/12/2014 e 11/4/2014; Trib. Torino 17/9/2014 n. 5984; Trib. Roma 16/9/2014 n. 16860; Trib. Bari 10/9/2014; Trib. Sciacca 13/8/2014 n. 393; Trib. Verona 30/4/2014, 28/4/2014, 23/4/2015 n. 1070; Trib. Napoli 18/4/2014 n. 5949, 15/4/2014; Trib. Treviso 11/4/2014; Trib. Trani 10/3/2014; Trib. Brescia 27/1/2014).

Né, invero, a diversa conclusione può nella specie pervenirsi alla luce di due recenti arresti della Corte di Cassazione in tema di usura nei mutui.

Al riguardo, si deve premettere che, con due ordinanze (n. 5598/17 e n. 23192/17), la VI sezione civile della Corte di Cassazione ha nuovamente affermato il principio secondo cui, in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori. Inoltre, secondo i giudici di legittimità, l'eventuale usurarietà degli interessi moratori travolge anche la clausola relativa ai corrispettivi, con conseguente conversione del mutuo da oneroso in gratuito, ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c..

Ciò premesso, deve, tuttavia, rilevarsi come, nelle citate pronunce, la Cassazione non abbia inteso avallare la tesi del cumulo tra interessi corrispettivi e moratori. Ed invero, nell'affermare testualmente in motivazione che: *"Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perchè non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso"*, la Corte ha, sia pure implicitamente, inteso ribadire il principio per cui, al fine di accertare il superamento del tasso soglia, non possa procedersi alla mera somma aritmetica dei due tassi (moratorio e corrispettivo).

Si deve quindi ribadire come, neanche nei due recenti arresti del giudice di legittimità che si sono specificamente occupati di usura nei mutui, venga mai affermata la teoria della sommatoria, ritenendo, invece, la Cassazione che il giudice del merito debba verificare, in maniera autonoma, l'usurarietà di ciascuno dei tassi considerati.

Ne segue che, anche sotto tale profilo, la domanda risulti infondata, perché ad integrare la violazione della legge non è sufficiente la mera previsione contrattuale, occorrendo, altresì, che il tasso di mora, di cui si deduca l'usurarietà, sia stato effettivamente applicato. Diversamente, ove la clausola negoziale relativa alla mora non abbia ricevuto attuazione, avendo il mutuatario puntualmente onorato le rate del mutuo, l'astratta usurarietà della pattuizione non potrebbe giustificare l'applicazione dell'art. 1815 co. 2 c.c..

Infatti, il tasso di mora, diversamente dal tasso corrispettivo che è volto a remunerare l'intermediario, assolve ad una funzione risarcitoria, per cui la sua rilevanza, ai fini del rispetto della normativa anti usura, va valutata solo se e nella misura in cui la clausola negoziale che lo preveda sia stata applicata.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

Del resto, come è stato condivisibilmente affermato, (cfr. Trib. Padova, 06 Aprile 2017, in Il Caso. It), mentre per gli interessi corrispettivi può porsi un problema di usurarietà del tasso originaria, ovvero che sia usurario il tasso per come pattuito nel contratto a prescindere dallo sviluppo che lo stesso ha avuto nel corso del rapporto poiché quel tasso di interesse sarà certamente applicato per tutta la durata del rapporto e ad ogni rata, afferendo gli interessi corrispettivi alla fisiologia del rapporto, il medesimo discorso non può farsi per la mora.

Per valutare l'eventuale usurarietà del tasso di mora è necessario verificare come tale tasso si attegga in concreto nel corso del rapporto, perché potrebbe accadere che il ritardo nell'adempimento sia pari ad un giorno solo: spalmata l'incidenza del tasso nel corso del trimestre potrebbe anche accadere che l'importo addebitato non faccia andare in usura il relativo tasso, avendo 89 giorni su 90 in regolare ammortamento.

L'esclusione degli interessi moratori dal calcolo del TEG deriva anche da una ragione di carattere tecnico-matematica.

Il TEG è un indice che indica il costo annuale del contratto ed in esso vanno compresi tutti gli oneri annuali sostenuti dal mutuatario (con esclusione delle sole imposte e tasse connesse all'erogazione del credito). Gli interessi di mora, viceversa, non costituiscono dei costi annuali certi né fissi, quanto trovano applicazione se e quando il mutuatario non paghi le rate di ammortamento. Ciò vuol dire che il tasso di mora pattuito in contratto incide sul TEG nella sua interezza solo nell'ipotesi in cui il mutuatario sia in mora per 365 giorni in un anno.

Viceversa, in ogni altra ipotesi gli interessi di mora determinano un innalzamento del TEG solo proporzionale al numero di giorni di mora. In senso conforme soccorre poi quell'indirizzo interpretativo secondo il quale, benché l'art. 644 c.p. e l'art. unico della legge di interpretazione autentica (d.l. 394/00 conv. in legge 24/01) non distinguano tra costi effettivi, ragionevolmente certi o meramente possibili, sulla base del programma negoziale e dei dati disponibili, soltanto i costi effettivi (già sostenuti) o ragionevolmente certi (futuri ma inerenti alla regolare esecuzione del programma negoziale) al momento della conclusione del contratto esprimono un peso economico-finanziario superiore a 0 capace di "superare il limite stabilito dalla legge [...] nel momento in cui sono promessi" e concorrono pertanto alla determinazione ex ante del TEG contrattuale. Al momento della conclusione del contratto, gli oneri eventuali (penale di estinzione anticipata ecc.) esprimono un peso economico e finanziario pari a 0 e non sono in grado di "superare il limite stabilito dalla legge [...] nel momento in cui sono promessi". Pertanto, perché assumano rilevanza ai fini della verifica del TEG la sola pattuizione contrattuale è insufficiente, così come è irrilevante un ipotetico *worst case*. Gli oneri eventuali concorrono invece alla verifica del TEG se e nella misura in cui si rendano effettivamente applicati o applicabili (cfr. Trib. Torino, 13 Settembre 2017, in Il Caso. It).

Gli interessi di mora non possono avere rilevanza teorica ai fini della determinazione del complessivo del danaro e dell'eventuale superamento della soglia di usura, in assenza di oneri addebitati al mutuatario.

Si precisa, infine, che tale impostazione non risulta in contrasto con il recente orientamento esposto dalle S.U. sull'irrilevanza dell'usura sopravvenuta in quanto, nell'ipotesi sopra prospettata, l'usurarietà dipende dall'illiceità degli interessi di mora originariamente pattuiti per il superamento della soglia vigente all'epoca della conclusione del contratto. L'unica peculiarità consiste nel fatto che, per gli interessi di mora, il controllo di usurarietà non può essere fatto a priori, ma solo successivamente alla concreta applicazione della clausola che ne stabilisce la misura.

*Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucciello, n. 5599 del 31 maggio 2019*

Ciò premesso e venendo al caso di specie, deve osservarsi che l'attrice abbia allegato il superamento del tasso soglia, applicando la modalità di calcolo del tasso effettivo di mora (T.E.MO.) elaborato dalla perizia di parte allegata all'atto di citazione sulla base dell'incidenza delle spese, costi e commissioni e il successivo confronto, in termini percentuali, dell'importo degli interessi di mora così ottenuto con la quota capitale della rata ipoteticamente scaduta e non pagata.

La parte ha inoltre allegato il superamento del TSU ad opera di un presunto TEMO. L'operazione compiuta è consistita nell'ipotizzare un ritardo nel pagamento della prima rata di ammortamento di 29 giorni e di riportare poi la mora così maturata alla sola quota capitale della prima rata.

Tale operazione è del tutto arbitraria poichè ipotizzare un ritardo di 29 giorni che non ha alcun riscontro con i fatti di causa.

Si noti che è fuorviante anche l'utilizzo dell'aggettivo "effettivo", che in realtà si riferisce a quei tassi, come il TEG e il TAEG, che conglobano anche oneri di altra natura come le spese.

Per quanto riguarda il TEMO, invece, non ricorre alcuna caratteristica di effettività.

Si tratta, difatti, di un calcolo arbitrario che non tiene in alcun conto la metodologia indicata nelle Istruzioni della Banca d'Italia per la determinazione del TEG.

Il calcolo del c.d. TEMO ("tasso effettivo di mora") è operazione sconosciuta alla normativa, sia primaria che regolamentare, e non ha alcuna attendibilità, conducendo ad un risultato privo di significato: l'invenzione del TEMO, infatti, costituisce un mero artificio contabile, costruito su dati arbitrari e privo di base normativa; tale indice è pertanto assolutamente privo di attendibilità e non ha alcuna rilevanza in ordine al supposto superamento del tasso soglia (cfr. in tal senso: Tribunale Milano 14 marzo 2017 n. 2982).

Sul punto, può anche richiamarsi la seguente pronuncia: "È infondata la pretesa di determinare un tasso effettivo di mora (cd. TEMO) in quanto la formula per il calcolo del TAEG esprime su base annua l'eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese collegate all'erogazione del credito, esclusi oneri fiscali, pertanto quando è riferita al momento della pattuizione richiede la conoscenza in via anticipata degli interessi da pagare e ciò non è evidentemente possibile per quelli di mora, dei quali non si conosce ex ante né la base di calcolo, né la durata. La pretesa, quindi, di calcolare un tasso effettivo di mora al momento della conclusione del contratto di mutuo non solo non ha alcuna base normativa, ma è intrinsecamente impossibile ed assolutamente priva di attendibilità" (cfr. tal senso: Tribunale di Milano, Sentenza 11 gennaio 2018 n. 220, in [www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)).

Non è quindi possibile disporre c.t.u. in punto usura perché, in difetto di una allegazione e verificabile, l'indagine contabile avrebbe natura meramente esplorativa.

Alla luce delle argomentazioni svolte, si ritiene che non possa farsi applicazione dell'a comma secondo, c.c. il quale prevede che in presenza di convenzione di costi usurari, diventi gratuito.

La ritenuta infondatezza dell'assunto attoreo, importa il rigetto anche delle domande accesso ripetizione degli importi versati a titolo di interessi.

Deve essere, infine, rigettata la domanda genericamente formulata, in via subordinata, da parte attrice, in quanto gli interessi corrispettivi e moratori risultano essere specificamente determinati nel contratto di leasing per cui è causa.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello, n. 5599 del 31 maggio 2019*

Da ultimo, in ordine al governo delle spese di lite, si applica il principio della soccombenza, la relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma del DM 55/14, avuto riguardo valore della causa, alle questioni di fatto e di diritto trattate ed all'attività processuale svolta.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta le domande di parte attrice;
- 2) condanna gli attori al pagamento, in favore della convenuta delle spese processuali, che liquidano in euro 5.487,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Napoli, 28/5/2019

Il Giudice  
Fabiana Ucchiello

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS